

TAR CALABRIA

Catanzaro

Rumore dr. Giuseppe, nato a Bisacchino il 6 febbraio 1963, ivi residente, via Carmine n. 52, C.F. RMRGPP63B06A882N, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Morrone, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via A.Broussard, studio legale Gigliotti, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento, di cui si sconosce il tenore, con il quale l'Amministrazione intimata ha deciso di procedere all'espletamento delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente veterinario di cui n. 3 nell'area «A» e n. 2 nell'area «C», provvedimento (probabilmente implicito) venuto a conoscenza del deducendo tramite la lettura della convocazione della controinteressata dr. del 3 novembre 2008 prot. 79604, ribadita in data 4 novembre 2008 con atto prot. 79709, in data 19 novembre 2008 con atto prot. 83677 ed in data 20 novembre 2008 con atto prot. 83896, nonché di ogni altro atto connesso, prodromico o consequenziale, ed in particolare della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Cosenza 21 marzo 2006 n. 273 con la quale è stata revocata la precedente deliberazione n. 1179 del 15 novembre 2005, di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso per l'area «A».

Il dr. Rumore deduce: 1) Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Violazione dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 per carenza assoluta di motivazione. La decisione di annullare la riapertura dei termini per il concorso precedentemente bandito è priva di adeguata motivazione in ordine all'interesse pubblico perseguito ed in contrasto con il principio generale per il quale è interesse dell'Amministrazione allargare il più possibile la



base sulla quale procedere alla scelta dei più meritevoli di “servire la Nazione”. 2) Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e per disparità di trattamento. Violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 per carenza assoluta di motivazione. L’A.S.P. di Cosenza ha “accorpato” ben 4 AA.SS.LL. (Cosenza, Paola, Castrovillari e Rossano). Tutte le Aziende “accorpate” avevano procedura concorsuali aperte: l’A.S.P. non spiega perché di tutte le suddette procedure abbia deciso di proseguire solo quelle oggetto del ricorso. 3) Violazione dell’art. 1, comma 519, L. 27 dicembre 2006 n. 296. Eccesso di potere per violazione e travisamento dei presupposti. Violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 per carenza assoluta di motivazione. L’A.S.P. aveva già deciso di procedere alla “stabilizzazione” dei lavoratori precari con un protocollo d’intesa, onde la decisione di continuare la procedura concorsuale frustra l’aspettativa di stabilizzazione del ricorrente. Nel suddetto ricorso sono da ritenere controinteressati tutti coloro i quali hanno partecipato alla procedura concorsuale oggetto del ricorso. Il ricorso è stato notificato all’ASP di Cosenza, alla Regione Calabria ed ai controinteressati Angela Cirillo e Francesco Cimino, mentre il Presidente del TAR adito ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati mediante pubblici proclami con decreto n. 1/09 del 23 aprile 2009. Chiunque abbia interesse a contraddire al ricorso potrà farlo depositando una memoria presso la Segreteria del TAR della Calabria in Catanzaro, via De Gasperi, presso cui potrà prendere visione del ricorso, pendente al n. 1389/08, e della documentazione allegata.

avv. Luigi Morrone

